



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

LEPORE ANTONIO, Presidente e Relatore

BRIGUORI PAOLA, Giudice

RUGGIERO ALDO, Giudice

in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4987/2024 depositato il 29/10/2024

proposto da

Comune di Roma - Via Ostiense, 131/I 00154 Roma RM

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 3185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22 e pubblicata il 07/03/2024

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86389 TARI 2017

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86541 TARI 2018

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86434 TARI 2019

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86464 TARI 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3129/2025 depositato il 28/10/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Roma Capitale propone appello contro la sentenza n.° 3185/22/2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva parzialmente un ricorso della Spa Resistente_1 avverso gli avvisi di accertamento relativi alla TARI dovuta per gli anni dal 2017 al 2020.

Lamenta l'appellante che la gravata sentenza non ha esattamente considerato gli aspetti caratterizzanti la controversia, in particolare per quanto attiene alla produzione da parte della contribuente di rifiuti speciali destinati ad un autonomo smaltimento.

Nell'odierno giudizio si è costituita la società chiedendo anche in memorie del 10.10.2025 che l'appello sia dichiarato inammissibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello di Roma Capitale è inammissibile in quanto formulato in violazione di quanto previsto dall'art. 53 comma 1 DLgs 546/92. Norma che, nel disciplinare la forma dell'appello, ne stabilisce la inammissibilità ove manchi, tra l'altro, la indicazione dei motivi specifici posti a suo fondamento.

Orbene l'appellante, rispetto alle valutazioni proposte dal primo giudice circa la mancata contestazione da parte dell'ente impositore in ordine alla natura speciale dei rifiuti prodotti negli esercizi commerciali facenti capo alla contribuente, non ha avanzato alcun sostanziale rilievo tale da contrastare la ratio decidendi della gravata sentenza, limitandosi in realtà a richiamare il verbale di constatazione a suo tempo emesso ma già vagliato nel precedente grado di giudizio.

Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in € 2.500.

